SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — Anno 134° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 13 novembre 1993 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione.*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 12 novembre 1993, n. **448.**

Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, recante differimento del termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonché di termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, recante differimento del termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonché di termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 luglio 1993, n. 227.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 15 settembre 1993.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 22, è ripubblicato il testo del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3113):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro per la funzione pubblica (CASSESE) il 15 settembre 1993.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 15 settembre 1993, con pareri delle commissioni II, V e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 settembre 1993.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 28 ottobre 1993.

Esaminato dalla I commissione il 28 settembre e il 21 ottobre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 28 ottobre 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1603):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 30 ottobre 1993, con pareri delle commissioni 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 4 novembre 1993.

Esaminato dalla 1ª commissione il 9 novembre 1993.

Esaminato in aula l'11 novembre 1993 e approvato il 12 novembre 1993.

93G0530

DECRETO-LEGGE 12 novembre 1993, n. **449.**

Proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative in tema di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle modalità di corresponsione degli emolumenti arretrati al personale di cui al decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia:

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1994.

2. In attesa della ristrutturazione dei ruoli dei sottufficiali prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 20 della legge 10 maggio 1983, n. 212, i termini delle ferme volontarie contratte ai sensi dell'articolo 4 della citata normativa ed in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogate sino al 31 dicembre 1994 per i sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, giudicati idonei al concorso per il transito nei ruoli del servizio permanente ma non dichiarati vincitori. I predetti sergenti sono trattenuti in servizio in via temporanea, senza che ciò costituisca titolo alla stabilizzazione del rapporto, nel rispetto della forza organica prevista annualmente dalla legge di bilancio, da fissare in misura comunque non superiore ai valori stabiliti per il 1993 e possono partecipare a due successivi concorsi straordinari per il transito nei ruoli del servizio permanente. La percentuale delle vacanze organiche da attribuire mediante i predetti concorsi viene stabilita con decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.

Art. 2.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, e dall'articolo 4, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, nell'anno 1993 le amministrazioni interessate sono autorizzate a corrispondere a ciascun beneficiario un acconto non superiore al 72 per cento delle competenze spettanti per l'anno 1994 ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché al personale di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 5 del 1992.

2. L'acconto di cui al comma 1, nel quale non va computato il compenso per il lavoro straordinario, anche obbligatorio, è corrisposto nei limiti delle disponibilità esistenti nei competenti capitoli degli stati di previsione delle singole amministrazioni.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 10 milioni per l'anno 1993, in lire 3.656 milioni per l'anno 1994 ed in lire 6.721 milioni a decorrere dal 1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1375 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FABBRI, *Ministro della difesa*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GALLO, *Ministro delle finanze*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0531

DECRETO-LEGGE 12 novembre 1993, n. 450.

Disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e in Mozambico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 794 e n. 797;

Viste la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 1992, nonché le risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 10 dicembre 1992;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare il trattamento economico ed assicurativo del personale facente parte della missione militare inviata in Somalia e Mozambico, al fine di assicurare i soccorsi umanitari alle popolazioni e garantire condizioni di pace sui territori di detti Paesi, nonché di assicurare la copertura finanziaria degli oneri conseguenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per garantire la custodia, il trasporto e la distribuzione degli aiuti umanitari, nonché il soccorso sanitario alle popolazioni della Somalia e del Mozambico, è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 200 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa.

2. Al relativo onere, per l'anno 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata con la tabella C della legge 23 dicembre 1992, n. 500.

Art. 2.

1. Con effetto dall'inizio delle operazioni, al personale facente parte delle missioni in Somalia e in Mozambico affidate alle Forze armate, al fine di assicurare i soccorsi umanitari alle popolazioni e garantire condizioni di pace sui territori di detti Paesi, è attribuito, con decorrenza dal giorno di uscita dalle acque del Mediterraneo o dallo spazio aereo corrispondente e sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in Somalia. A tal fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della citata legge viene fissata nella misura del 75 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale è altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è corrisposto per il 30 per cento a titolo di anticipazione in valuta straniera e, per il restante, in valuta nazionale all'atto del rientro in Patria o, mensilmente, direttamente a persone fisiche o giuridiche all'uopo delegate.

3. Al personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

4. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio, connessa all'espletamento delle missioni di cui al medesimo comma, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

5. Per il personale di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace.

6. È autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi che si rendesse necessaria ai Paesi interessati alle operazioni umanitarie in Somalia e in Mozambico.

Art. 3.

1. L'imposta di consumo sul gas metano per combustione deve essere accertata e liquidata con riferimento a ciascun bimestre solare.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 e dalle altre spese connesse alla missione in Somalia e in Mozambico, valutato in lire 750.000 milioni, si provvede:

a) quanto a lire 184.000 milioni, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993: 1802, 1872, 1874, 1878, 2102, 2103, 2104, 2502, 2503, 3001;

b) quanto a lire 89.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro;

c) quanto a lire 278.000 milioni, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3;

d) quanto a lire 199.000 milioni, con utilizzo parziale delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 2042 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il medesimo anno, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

FABBRI, *Ministro della difesa*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0532

DECRETO-LEGGE 12 novembre 1993, n. **451**.

Proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità delle funzioni svolte presso pubbliche amministrazioni, in posizione di comando, dal personale dipendente da enti pubblici trasformati in società per azioni;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 62;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È differito al 31 marzo 1994 il termine di sei mesi previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 62, per la proroga del comando del personale dipendente dagli enti pubblici trasformati in società di diritto privato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e degli articoli 15 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché dalle società da essi controllate.

2. Sono fatte salve le diverse disposizioni in materia dirette ad assicurare il funzionamento del Ministero dell'ambiente, di cui alla legge 13 luglio 1993, n. 221.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

COLOMBO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0533

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1993.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Santa Maria La Fossa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 26 ottobre 1992, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria La Fossa (Caserta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dalla dott.ssa Maria Luisa Fappiano, dal dott. Giuseppe Salomone e dal dott. Giovanni Lucchese;

Visto il proprio decreto, in data 27 aprile 1993, con il quale, in sostituzione della dott.ssa Maria Luisa Fappiano, è stato nominato componente della commissione straordinaria il dott. Giuseppe Guetta ed il medesimo è stato, a sua volta, sostituito dal dott. Ernesto Raio;

Considerato che il dott. Giuseppe Salomone non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 1993;

Decreta:

Il dott. Arturo Compagnone è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Santa Maria La Fossa (Caserta), in sostituzione del dott. Giuseppe Salomone.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

93A6287

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Lignano Sabbiadoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il comune di Lignano Sabbiadoro (Udine), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lignano Sabbiadoro (Udine) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Domenico Troisi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lignano Sabbiadoro (Udine) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da dieci consiglieri.

Il prefetto di Udine, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 5084 13.1 Gab. del 30 settembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lignano Sabbiadoro (Udine) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Domenico Troisi.

Roma, 29 ottobre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A6288

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Santena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Santena (Torino), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santena (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Fulvio Gaffodio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Santena (Torino) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 25 settembre 1993, da quindici consiglieri.

Il prefetto di Torino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. Gab. 9301178 del 28 settembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santena (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Fulvio Gaffodio.

Roma, 29 ottobre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A6289

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Cittadella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Cittadella (Padova), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cittadella (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Aldo Luciano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cittadella (Padova), si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 26 luglio 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente: infatti, le sedute del 4 agosto, del 3 e 24 settembre 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Padova ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, intanto, con provvedimento n. 3567/Gab. del 27 settembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cittadella (Padova) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Aldo Luciano.

Roma, 29 ottobre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A6290

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 ottobre 1993.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 novembre-14 dicembre 1993, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 277 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai 24 mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 25 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 1993, con il quale è stato fissato nella misura dell'11,55 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 ottobre-14 novembre 1993;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate per il periodo 15 novembre-14 dicembre 1993, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 10 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 novembre-14 dicembre 1993, è pari al 10 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 novembre-14 dicembre 1993, è pari al 10,50 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1993

p. *Il direttore generale*: PAOLILLO

93A6252

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 ottobre 1993.

Adeguamento delle disposizioni relative ai criteri e alle modalità da seguire per il rimborso dell'imposta di fabbricazione assolta sugli apparecchi di accensione e relative parti principali di ricambio e sugli accendigas per uso commerciale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 1971, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 1983, n. 52;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 25;

Visto l'art. 5, allegato *B*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, da ultimo reiterato con il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;

Visto l'art. 35, comma 6, del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, con il quale si dispone che sugli apparecchi di accensione e relative parti principali di ricambio e sugli accendigas detenuti per uso commerciale alla data del 1° gennaio 1993 presso i magazzini dei distributori all'ingrosso di cui ai decreti del Ministro delle finanze 22 aprile 1971 e 2 febbraio 1972, pubblicati rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 6 maggio 1971 e n. 39 dell'11 febbraio 1972, è dovuto il rimborso dell'imposta assolta;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1993, con il quale sono stati dettati i criteri e le modalità da seguire per il rimborso dell'imposta di cui sopra;

Ritenuta la necessità di procedere all'adeguamento delle disposizioni del suindicato decreto ministeriale a quanto disposto dal ripetuto art. 35, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, provvedendo nel contempo ad una semplificazione degli adempimenti relativi al rimborso dell'imposta assolta;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 1 del decreto ministeriale 4 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1993, è sostituito dal seguente:

«I soggetti aventi diritto al rimborso di cui all'art. 35, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, devono presentare, a pena di decadenza, istanza di rimborso all'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, competente per territorio, entro il 15 maggio 1993.

Nella predetta istanza devono essere indicati:

a) la denominazione della ditta richiedente e chi la rappresenta;

b) il domicilio fiscale della ditta richiedente;

c) gli estremi della licenza di distribuzione all'ingrosso;

d) gli estremi del bollettino di versamento effettuato per il rinnovo, ovvero per il rilascio della licenza di distribuzione all'ingrosso, per l'anno 1992;

e) il numero di apparecchi di accensione e relative parti principali di ricambio, nonché degli accendigas per i quali sia stata assolta l'imposta e giacenti alle ore zero del 1° gennaio 1993;

f) il numero e il tipo dei contrassegni in carico alle ore zero del 1° gennaio 1993;

g) l'importo globale del rimborso richiesto.

Per ottenere il rimborso l'istanza deve essere corredata dei seguenti atti:

a) copia della licenza di distribuzione all'ingrosso rilasciata dall'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato;

b) copia del bollettino di versamento per il rinnovo ovvero per il rilascio della licenza di distribuzione all'ingrosso per l'anno 1992;

c) registro di carico e scarico in uso al 31 dicembre 1992;

d) copia delle bolle di importazione e delle fatture di acquisto relative ai mesi di novembre e dicembre 1992;

e) copia delle fatture ovvero dei buoni di scarico del prodotto ceduto relativi ai mesi di novembre e dicembre 1992.

Per i fabbricanti, in possesso della licenza di distribuzione all'ingrosso, l'istanza deve essere anche corredata dal verbale di constatazione delle giacenze di contrassegni in carico presso la fabbrica. Tale verbale deve essere redatto in contraddittorio con gli uffici tecnici di finanza competenti per territorio.

Per i distributori all'ingrosso non obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico l'istanza deve essere corredata soltanto dagli atti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma terzo nonché di copia di tutte le fatture di acquisto e di cessione relative al 1992.

Le copie delle bolle di importazione, delle fatture e dei buoni di scarico richiesti con il presente articolo, unitamente agli originali, dovranno essere presentati, ai fini dell'apposizione del visto di conformità, ai competenti ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato.

L'ammontare del rimborso viene determinato sulla base della documentazione contabile sopraindicata.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1993

Il Ministro: GALLO

93A6343

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 11 giugno 1993.

Rettifica al decreto ministeriale 19 maggio 1992 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in igiene e sanità animale.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla rettifica del decreto ministeriale 19 maggio 1992 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in igiene e sanità animale, di cui alla tabella XLII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1993;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 6 del suddetto decreto, area 6 - Patologia generale, il numero delle ore indicate è da intendersi 60 invece di 50, mentre al medesimo articolo, area 11 - Metodologie chimiche e biochimiche veterinarie, il numero delle ore indicate è da intendersi 70 invece di 80.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 1993

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1993
Registro n. 4 Università e ricerca, foglio n. 22

93A6251

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 26 ottobre 1993.

Rideterminazione delle direzioni di atterraggio relativamente all'aeroporto di Pavullo.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1966 (*Gazzetta Ufficiale* n. 140 dell'8 giugno 1966) con il quale sono state determinate le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Pavullo;

Ritenuta la necessità, dato il tempo trascorso, di rideterminare le suddette caratteristiche;

Considerato che occorre indicare altresì se l'aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate relativamente all'aeroporto di Pavullo, come segue:

direzione di atterraggio 17° - 197°;

lunghezza di atterraggio m 800,00;

livello medio dell'aeroporto m 679 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

testata N.N.E. m 677,1 s.l.m.;

testata S.S.O. m 683,8 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto né al traffico strumentale né notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1993

Il Ministro: COSTA

93A6276

DECRETO 26 ottobre 1993.

Rideterminazione delle direzioni di atterraggio relativamente all'aeroporto di Reggio Emilia.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 30 agosto 1965) con il quale sono state determinate le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Reggio Emilia;

Ritenuta la necessità, dato il tempo trascorso, di rideterminare le suddette caratteristiche;

Considerato che occorre indicare altresì se l'aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno:

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate relativamente all'aeroporto di Reggio Emilia, come segue:

direzione di atterraggio 119° - 299°;

lunghezza di atterraggio m 1400,00;

livello medio dell'aeroporto m 46 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

testata E. m 44,90 s.l.m.;

testata W. m 46,15 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto né al traffico strumentale né notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1993

Il Ministro: COSTA

93A6277

MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 novembre 1993.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Udine.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 23 giugno 1993, nella provincia di Udine;

tromba d'aria del 19 luglio 1993 nella provincia di Udine;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Udine:

grandinate del 23 giugno 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Basiliano, Codroipo;

tromba d'aria del 19 luglio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Codroipo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1993

Il Ministro: DIANA

93A6270

DECRETO 2 novembre 1993.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Imperia e La Spezia.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Liguria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 12 luglio 1993 nella provincia di La Spezia,

grandinate dell'8 agosto 1993 nella provincia di Imperia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Considerato che le colture danneggiate nei territori delimitati non sono ammissibili all'assicurazione agevolata, ai sensi dell'art. 9 della predetta legge n. 185/1992.

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185

Imperia: grandinate dell'8 agosto 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), e)*, nel territorio dei comuni di Aurigo, Badalucco, Borgomaro, Caravonica, Carpasio, Cesio, Chiusanico, Cipressa, Civezza, Costarainera, Dolcedo, Imperia, Montalto Ligure, Pietrabruna, Prela, San Lorenzo al Mare, Vasia.

La Spezia: grandinate del 12 luglio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio del comune di Arcola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1993

Il Ministro: DIANA

93A6271

DECRETO 2 novembre 1993

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Vercelli.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale,

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria del 19 luglio 1993 nella provincia di Vercelli.

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali,

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Vercelli: tromba d'aria del 19 luglio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Albano Vercellese, Balocco, Buronzo, Carisio, Casanova Elvo, Collobiano, Formigliana, Massazza, Salussola, Santhià, Villanova Biellese, Villarboit.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 2 novembre 1993

Il Ministro: DIANA

93A6272

DECRETO 2 novembre 1993.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Agrigento, Enna, Messina e Ragusa.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° ottobre 1992 al 30 giugno 1993 nella provincia di Ragusa;

siccità dal 1° febbraio 1993 al 30 giugno 1993 nella provincia di Agrigento;

eccesso di neve dal 22 febbraio 1993 al 28 marzo 1993 nella provincia di Messina;

grandinate dal 1° marzo 1993 al 6 marzo 1993 nella provincia di Enna.

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Agrigento: siccità dal 1° febbraio 1993 al 30 giugno 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)*, nel territorio dei comuni di Agrigento, Aragona, Bivona, Calamonaci, Caltabellotta, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Licata, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Ribera, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Santa Margherita di Belice, Sciacca, Siculiana.

Enna: grandinate dal 1° marzo 1993 al 6 marzo 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Centuripe, Regalbuto, Troina;

Messina: eccesso di neve dal 22 febbraio 1993 al 28 marzo 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Alcara Li Fusi, Alì, Alì Terme, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capizzi, Cesarò, Fiumedinisi, Francavilla di Sicilia, Furnari, Itala, Messina, Milazzo, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Patti, Roccella Valdemone, San Fratello, Santa Domenica Vittoria, Savoca, Scaletta Zanclea, Tripi, Ucria.

Ragusa: siccità dal 1° ottobre 1992 al 30 giugno 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1993

Il Ministro: DIANA

93A6273

DECRETO 2 novembre 1993.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Avellino, Napoli e Salerno.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

venti sciroccali dal 6 luglio 1993 al 7 luglio 1993 nella provincia di Salerno;

venti impetuosi dal 6 luglio 1993 all'8 luglio 1993 nella provincia di Napoli;

venti impetuosi dal 7 luglio 1993 all'8 luglio 1993 nella provincia di Avellino;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Avellino: venti impetuosi dal 7 luglio 1993 all'8 luglio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Avella, Sirignano.

Napoli: venti impetuosi dal 6 luglio 1993 all'8 luglio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Roccarainola, Tufino.

Salerno: venti sciroccali del 6 luglio 1993, del 7 luglio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Calvanico, Castiglione del Genovesi, Fisciano, Giffoni Sei Casali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1993

Il Ministro: DIANA

93A6274

DECRETO 2 novembre 1993.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Foggia.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

siccità del 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993 nella provincia di Foggia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Foggia: siccità dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Carapelle, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, Ordona, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Severo, Zapponeta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1993

Il Ministro: DIANA

93A6275

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 12 ottobre 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» del 10 febbraio 1993, con la quale è stata proposta la modifica di statuto riguardante l'ampliamento dell'organico dei ricercatori di settantatre posti;

Vista la conforme delibera del senato accademico del 1° giugno 1993;

Vista la conforme delibera del consiglio di amministrazione dell'8 giugno 1993;

Preso atto del parere favorevole comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 4 ottobre 1993 prot. n. 3332 in merito all'ampliamento dell'organico dei ricercatori;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592,

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

Nella tabella 4 (art. 57), concernente i posti di ricercatore, il numero dei posti disponibili presso la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» è modificato da quattrocentocinque a quattrocentosettantotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 12 ottobre 1993

Il rettore: BAUSOLA

93A6282

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un piccolo impianto idroelettrico da parte del sig. Bricalli Olivo. (Deliberazione n. V/37650).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal sig. Bricalli Olivo per la realizzazione di un piccolo impianto idroelettrico su area ubicata nel comune di Lanzada (Sondrio), mappali 4, 11, foglio 18, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 431/85, art. 1, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Vista la delibera del consiglio comunale n. 35 del 25 settembre 1992 con la quale si dichiara la rilevanza pubblica dell'opera proposta;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta a soddisfare le esigenze del «Rifugio Cristina»;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinibile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lanzada (Sondrio), mappali 4, 11, foglio 18, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di dare atto che ai sensi del decreto-legge n. 40 del 13 febbraio 1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo.

Milano, 15 giugno 1993

Il presidente: MORANDI

Il segretario: FERMO

93A6278

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Esine, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una conduttura idrica e modesta opera di presa a servizio della malga «Rosello Superiore» da parte dell'Azienda regionale delle foreste - Ufficio operativo di Breno. (Deliberazione n. V/37651).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'azienda regionale delle foreste - Ufficio operativo di Breno per la realizzazione di condotta idrica e modesta opera di presa a servizio della malga «Rosello Superiore» su area ubicata nel comune di Esine (Brescia), mappali 2997, 2173, foglio 35*a*), per la parte riguardante le opere in oggetto, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/85, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del minimo impatto ambientale dell'opera di presa da realizzare;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nell'adeguamento igienico sanitario della malga Rosello Superiore;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Esine (Brescia), mappali 2997, 2173, foglio 35*a*), per la parte riguardante le opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV 3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi del l'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di dare atto che ai sensi del decreto-legge n. 40 del 13 febbraio 1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo.

Milano, 15 giugno 1993

Il presidente: MORANDI

Il segretario: FIRMO

93A6279

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 1993

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Darfo Boario Terme, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per le opere di completamento della viabilità interpoderale malghe comunali da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/37652).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Darfo Boario Terme (Brescia) per opere di completamento della viabilità interpoderale malghe comunali su area ubicata nel comune di Darfo Boario Terme (Brescia), mappali 515, 2548, 2549, foglio 10, mappali 2550, 2553, foglio 17, mappale 2571 f.r., 2575, 2581, 2580, foglio 24, mappali 3852, 2573, 531, foglio 23/24, mappale 3494, foglio 26, mappali 2546, 2547, foglio 17, mappali 2565, 2567, 3850, foglio 23, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Vista la delibera del consiglio comunale di Darfo Boario Terme n. 58 dell'8 gennaio 1993;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che la sistemazione della viabilità non stravolge dal punto di vista ambientale l'aspetto originario dei luoghi;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti in un più facile raggiungimento delle malghe comunali da parte di coloro che abitualmente le frequentano;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Darfo Boario Terme (Brescia), mappali 515, 2548, 2549, foglio 10, mappali 2550, 2553, foglio 17, mappali 2571, F.R., 2575, 2581, 2580, foglio 24, mappali 3852, 2573, 531, foglio 23/24, mappale 3494, foglio 26, mappali 2546, 2547 foglio 17, mappali 2565, 2567, 3850, foglio 23, dell'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di dare atto che ai sensi del decreto-legge n. 40 del 13 febbraio 1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo.

Milano, 15 giugno 1993

Il presidente: MORANDI

Il segretario: FERMO

93A6280

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Esine, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di manutenzione del fabbricato «Val di Fra» da parte del sig. Piccardi Biagio. (Deliberazione n. V/37653).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal sig. Piccardi Biagio per la realizzazione di manutenzione fabbricato «Val di Frà» su area ubicata nel comune di Esine (Brescia), mappale 2174, foglio 33, nonché sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/85, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che le opere non vanno a modificare l'aspetto esteriore della zona;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale; risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel rendere agevole l'unico punto di ricovero per i malghesi;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Esine (Brescia), mappale 2174, foglio 33, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di dare atto che ai sensi del decreto-legge n. 40 del 13 febbraio 1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo.

Milano, 15 giugno 1993

Il presidente: MORANDI

Il segretario: FERMO

93A6281

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 15 settembre 1993), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 12 novembre 1993, n. 448** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Differimento del termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonché di termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 luglio 1993, n. 227». Il D.L. n. 227/1993, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 15 settembre 1993).

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 ***(a)***, è differito di sei mesi.

(a) Il comma 1 dell'art. 13 del D.P.R. n. 352/1992 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) prevede che: «Nelle more dell'adozione dei regolamenti ministeriali concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, e in ogni caso non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il diniego di accesso può essere opposto con provvedimento motivato dal Ministro, per le amministrazioni dello Stato, e dall'organo che ha la legale rappresentanza dell'ente, negli altri casi, in relazione alle esigenze di salvaguardia degli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e con riferimento ai criteri delineati all'art. 8».

Gli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge n. 241/1990, soprarichiamati, sono:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

Art. 2.

1. I termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ***(a)***, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari, sono differiti al 31 dicembre 1993.

2. Il termine previsto dal comma 5 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ***(a)***, è prorogato al 31 dicembre 1994.

(a) Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Si trascrive il testo del comma 5 del relativo art. 32: «Agli enti strumentali e agli enti non economici dipendenti dalle regioni si applicano le disposizioni dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Fino al 31 dicembre 1993, in relazione all'attuazione dell'art. 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi ed effettuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale».

Si riporta il testo dell'art. 5 della legge n. 554/1988, recante disposizioni in materia di pubblico impiego, soprarichiamato:

«Art. 5. — 1. Per le unità sanitarie locali e per gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni le assunzioni in deroga sono disposte con provvedimenti della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'art. 9, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, e dagli stanziamenti del bilancio.

2. Le unità sanitarie locali, limitatamente ai servizi non rientranti nel campo di applicazione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni devono provvedere a comunicare alle rispettive regioni le carenze di organico e gli esuberi, con le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'art. 1, comma 4, della presente legge.

3. Per le unità sanitarie locali gli esuberi vengono determinati secondo i criteri di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e relative leggi regionali di attuazione. Le regioni provvedono ad attivare i processi di mobilità tra il personale delle regioni, degli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni e delle unità sanitarie locali in ambito regionale sulla base della corrispondenza dei profili professionali di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'art. 1, comma 4, della presente legge.

4. L'elenco del personale dipendente dagli enti di cui al comma 1 ed eventualmente dalle stesse regioni, risultato in esubero e non reimpiegato in ambito regionale per carenza dei relativi posti, è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvederà alla sua collocazione secondo le norme di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'art. 1, comma 4, della presente legge.

5. I posti degli enti di cui al comma 4 e quelli delle stesse regioni, relativi a profili professionali non coperti con i processi di mobilità attuati dalle stesse, devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che provvederà a disporne, ove possibile, la copertura con le modalità di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'art. 1, comma 4, della presente legge.

6. I termini di cui all'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, sono prorogati al 31 dicembre 1990».

L'art. 89 del D.P.R. n. 670/1972 (sopracitato), recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, è così formulato:

«Art. 89. — Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.

Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.

L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.

Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale.

I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati.

Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. È garantita la stabilità di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

93A6374

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 353, recante: «Proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia».

Il decreto-legge 10 settembre 1993, n. 353, recante: «Proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 215 del 13 settembre 1993.

93A6356

Mancata conversione del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 354, recante: «Disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e in Mozambico».

Il decreto-legge 10 settembre 1993, n. 354, recante: «Disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e in Mozambico» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 215 del 13 settembre 1993.

93A6357

Mancata conversione del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 356, recante: «Proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni».

Il decreto-legge 10 settembre 1993, n. 356, recante: «Proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 215 del 13 settembre 1993.

93A6358

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione ed organizzazione contabile di aziende alla Società Fi.Di.Re. S.r.l., in Bologna.

Con decreto interministeriale 21 ottobre 1993 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ha confermato l'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione ed organizzazione contabile di aziende alla Società: Fi.Di.Re S.r.l., con sede in Bologna, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

L'autorizzazione era stata precedentemente rilasciata a: Fi.Di.Re fiduciaria di revisione aziendale S.p.a.

93A6308

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'istituto Adriano Olivetti di studi per la gestione dell'economia e delle aziende, in Ancona, ad acquistare un immobile.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993, l'istituto Adriano Olivetti di studi per la gestione dell'economia e delle aziende - Istao, con sede in Ancona, è stato autorizzato ad acquistare un immobile denominato «Villa Favorita» ubicato in località Baraccola-Candia di Ancona, costituito da un appezzamento di terreno con fabbricato rurale e manufatti vari censito alla partita 6846 del catasto terreni, foglio 115, mappali numeri 70, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, nonché da un edificio con parco circostante attualmente censito nella partita 1 - Enti urbani, già nella partita 6908 del catasto edilizio urbano, foglio 115, mappale 76 (già sezione J, foglio VII), per un importo complessivo di L. 620.000.000.

93A6309

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 12 novembre 1993

Dollaro USA	1663,40
ECU	1877,98
Marco tedesco	978,76
Franco francese	281,55
Lira sterlina	2459,84
Fiorino olandese	872,03
Franco belga	45,928
Peseta spagnola	12,146
Corona danese	245,87
Lira irlandese	2327,26
Dracma greca	6,830
Escudo portoghese	9,570
Dollaro canadese	1266,39
Yen giapponese	15,609
Franco svizzero	1105,62
Scellino austriaco	139,17
Corona norvegese	225,35
Corona svedese	201,70
Marco finlandese	285,27
Dollaro australiano	1093,19

93A6375

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 6 7 0 9 3 *

L. 1.300